

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2008 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2008

sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 17, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra ⁽¹⁾ stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio siano disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.
- (2) L'accordo bilaterale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakistan sul commercio di determinati prodotti di acciaio ⁽²⁾ concluso il 19 luglio 2005 è scaduto il 31 dicembre 2006. Dal 2007 e il 2008 il commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e il Kazakistan è regolato da misure autonome istituite rispettivamente con il regolamento (CE) n. 1870/2006 del Consiglio ⁽³⁾ e con il regolamento (CE) n. 1531/2007 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) In attesa della firma e dell'entrata in vigore di un nuovo accordo o dell'adesione del Kazakistan all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), occorre stabilire i limiti quantitativi a decorrere dal 2009.
- (4) Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2007 e il 2008 sono rimaste in gran parte immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2009 agli stessi livelli del 2007 e del 2008.
- (5) Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all'interno della Comunità in modo tale da agevolare l'applicazione del nuovo accordo.
- (6) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.
- (7) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i prodotti in questione.
- (8) L'effettiva attuazione del presente regolamento richiede l'introduzione di un obbligo di ottenere una licenza d'importazione della Comunità per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione.
- (9) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell'ambito del limite quantitativo in questione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I e originari della Repubblica del Kazakistan.

⁽¹⁾ GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 232 dell'8.9.2005, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 21.12.2007, pag. 2.

